

VERBALE RIUNIONE ENDOSEZIONALE DEL 30.6.2026

L'anno 2026, il giorno 6 del mese di giugno alle ore 15.30, sulla piattaforma *Teams*, si è tenuta la riunione endosezionale della Prima Sezione Civile del Tribunale ordinario di Foggia, alla riunione hanno partecipato i **Magistrati togati della Prima Sezione**, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, dott.ssa Stefania Rignanese, dott. Antonio Pepe, dott. Mirko Russo, dott.ssa Ludovica Diodato, ha partecipato altresì il dott. Francesco Cavone prossimo Presidente della Sezione, nonché i **Giudici onorari di pace**, dott. Arturo Ferlicchia, dott.ssa Luisa Trigiani, dott.ssa Maria Rosaria Sala, dott.ssa Daniela De Santis. Sono altresì presenti i **Funzionari addetti all'ufficio per il processo**, dott. Giovanni Pio Longo, dott. Giuliano Demonte, dott.ssa Incoronata Monopoli, dott.ssa Antonella Cacciapaglia. Risultano, invece, assenti giustificati: il magistrato onorario, dott.ssa Giacomina Fanizza e il dott. Maurizio Manzionna, e i Funzionari addetti all'ufficio per il processo, dott.ssa Francesca Di Rienzo, dott. Nicola Giuliano.

Constatata l'avvenuta convocazione e partecipazione, si discutono e deliberano i seguenti ordini del giorno:

- 1) Distinzione tra affidamento del minore ai servizi sociali e il mandato di vigilanza e controllo;**
- 2) Risarcimento del danno endofamiliare da perdita del rapporto parentale.**

1) Distinzione tra affidamento del minore ai servizi sociali e il mandato di vigilanza e controllo

Viene trattato il tema in oggetto, sul quale relaziona il dott. Mirko Russo.

Si evidenzia che la pronuncia della Cassazione n. 32290 del 21 novembre 2023 ha operato una fondamentale distinzione tra due misure che, nella prassi giudiziaria, erano spesso accomunate sotto la generica espressione di "affidamento ai servizi sociali": da un lato, il vero affidamento ai servizi sociali quale misura limitativa della responsabilità genitoriale; dall'altro, il mandato di vigilanza e supporto, che assume carattere meramente integrativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale e non ne comporta limitazioni.

La distinzione trova oggi conferma anche nell'art. 5-bis l. n. 184/1983 (introdotto dalla riforma Cartabia), ma la Corte chiarisce che i medesimi principi erano già ricavabili dal sistema previgente.

Il mandato di vigilanza e supporto è un provvedimento che non limita la responsabilità genitoriale, è volto ad affiancare ai genitori un soggetto terzo con lo scopo del supporto, assistenza, osservazione e vigilanza del nucleo familiare, senza sostituire i genitori nelle decisioni adottate nell'interesse del minore. Si assiste in questo caso ad una addizione di risorse, non ad una compressione delle prerogative genitoriali. Sul piano processuale, in tali casi non è necessaria la nomina del curatore speciale del minore, che potrà avvenire soltanto se il giudice ravvisi in concreto un conflitto di interessi o una situazione di pregiudizio che renda necessaria una rappresentanza autonoma del minore. Né per l'adozione del mandato di vigilanza è richiesto il particolare contraddittorio rinforzato previsto per i procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Il provvedimento ha comunque un contenuto determinato: occorre specifica indicazione dei compiti di vigilanza, una descrizione dettagliata delle attività richieste e l'indicazione dei tempi di attuazione; resta esclusa la possibilità di attribuire poteri decisori generici o indeterminati.

L'affidamento in senso proprio ai servizi sociali è invece una misura limitativa della responsabilità genitoriale, riconducibile agli strumenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c. ed è giustificata dall'esigenza di proteggere il minore da una situazione di pregiudizio relativa alla sua gestione.

Può essere adottata soltanto quando, secondo il principio di proporzionalità, il supporto ai genitori e la capacità genitoriale si siano mostrati insufficienti, non sia possibile tutelare il minore con misure meno invasive; il pregiudizio per il minore sia concreto ed attuale.

In questo caso si verifica una vera sottrazione di poteri ai genitori, che dev'essere sorretta da una necessaria determinatezza contenutistica del provvedimento. Il giudice deve indicare: quali poteri vengano limitati; quali decisioni debbano essere assunte dai servizi; quali prerogative restino ai genitori. I servizi sociali potranno quindi esercitare funzioni sostitutive soltanto nei limiti espressamente indicati nel provvedimento.

Conseguenze processuali dell'adozione del provvedimento di affidamento in senso proprio è la obbligatoria e necessaria nomina di un curatore speciale, stante la presenza del presupposto della limitazione della responsabilità genitoriale, e la necessità di rispettare un contraddittorio pieno ed effettivo con i genitori e con il minore (tramite il curatore speciale).

La motivazione dovrà dare conto del pregiudizio esistente; dell'inadeguatezza di misure meno invasive; della proporzionalità della limitazione; dei poteri concretamente attribuiti ai servizi.

A questo punto tutti i presenti condividono gli approdi a cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione e dichiarano di recepire l'orientamento interpretativo nello svolgimento della propria attività giurisdizionale.

2) Risarcimento del danno endo-familiare connesso alla lesione del rapporto parentale.

Viene trattato il tema in oggetto, sul quale relaziona la dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli.

La relazione prende le mosse dalla pronuncia con cui la Corte d'Appello di Roma, intervenuta su rinvio della Corte di Cassazione, ha condannato una madre a risarcire l'ex marito per il danno arrecatogli impendendo a lungo di «mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente il figlio». Comportamenti che, a parere dei giudici, non solo costituiscono una violazione del codice civile (art. 709 ter) secondo cui va punito un genitore che impedisce all'altro di esprimere in concreto il proprio ruolo paterno o materno, ma rappresentano un "illecito endofamiliare", che si realizza cioè all'interno della famiglia, e quindi va sanzionato.

Sullo sfondo si riapre la questione dell'alienazione parentale. Pur considerando che la cosiddetta sindrome dell'alienazione parentale è stata etichettata dalla stessa Suprema corte come "pseudoscientifica", ciò non esclude che esistono «condotte genitoriali inadempienti ai diritti di genitorialità dell'altro genitore» e che tali condotte vadano sanzionate con gli strumenti a disposizione del giudice della famiglia.

Va infatti ricordato che nell'agosto 2025 la Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver violato il rispetto alla vita familiare in relazione alla lunga battaglia giudiziaria intrapresa dal ricorrente per vedere il figlio (risulta dagli atti che dal 2016 aveva visto il figlio solo per quattro ore). I giudici della Corte europea avevano ritenuto tardive e non efficaci le misure predisposte dal sistema giudiziario nazionale: nel 2019 il Tribunale per i minorenni di Roma aveva deciso il collocamento del bambino presso il padre, provvedimento mai eseguito. Nel 2021 la madre veniva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale ma anche questo giudicato, a causa della sua strenua opposizione della stessa – per nove mesi trincerata in casa - non venne eseguito ed il figlio continuò a vivere con lei. Impossibilità materiale di cui la Corte d'appello nel 2023 prese atto, ripristinando il collocamento presso la madre, ma affidando il ragazzo ai servizi sociali, oltre a imporre una serie di altri obblighi, tra cui quello di monitorare l'evoluzione psico-fisica del ragazzo con colloqui periodici con la scuola e con l'ospedale Bambin Gesù. Indicazioni che non sono però servite per favorire il recupero del rapporto tra padre e figlio. Da qui la decisione del padre di ricorrere in Cassazione. Nel settembre del 2024 i giudici della Suprema Corte hanno confermato «l'atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di visita del padre, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore da tale atteggiamento». Non solo, la Cassazione ha accertato «in modo incontrovertibile» la violazione del principio di bigenitorialità e ha affidato alla Corte d'appello il compito di esaminare la richiesta di

risarcimento prevista dall'articolo 709 ter del Codice civile che punisce le inadempienze di un coniuge verso l'altro e nei confronti dei figli. La liquidazione del danno subito dal padre, come si legge nella sentenza, è stata realizzata tramite la tabella dedicata alla lesione del rapporto parentale redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e, con le opportune compensazioni ed adeguamenti stante la diversità delle situazioni considerate, ha portato al riconoscimento della cifra di 156.440 euro.

Esaminato il provvedimento, tutti i presenti condividono la linea interpretativa evidenziando come lo strumento risarcitorio possa consentire non solo una riparazione postuma in quei casi in cui il rapporto genitoriale è stato riconosciuto come irreparabilmente compromesso, ma possa rappresentare un utile strumento preventivo nei confronti del genitore ostruttivo allo scopo di incentivarlo a tenere condotte rispettose del principio di bigenitorialità.

Alle ore 16:45, esauriti gli argomenti, il Magistrato Coordinatore, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dichiara sciolta la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Magistrato segretario verbalizzante

Antonio Pepe

Il Magistrato Coordinatore della Prima Sezione Civile

Mariangela Martina Carbonelli

